

INPS: prime indicazioni sul trattamento economico di malattia dei lavoratori affetti da Covid-19

Dopo più di tre mesi dall'inizio della pandemia INPS offre le prime indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art 26 del D.L. 18/2020

E' stato pubblicato in data 24 giugno u.s. il [messaggio n.2584](#), con il quale l'Istituto istruisce le proprie sedi sulle modalità applicative della tutela da espletare in favore dei lavoratori che a vario titolo hanno subito gli effetti della pandemia.

Occorre subito evidenziare che il testo si presenta già...monco: in premessa INPS informa che emanerà un ulteriore circolare più dettagliata sul tema che attualmente è in fase di approvazione da parte del Ministero del Lavoro.

Il messaggio fornisce le indicazioni operative rispetto al tema molto delicato della **sorveglianza sanitaria e della tutela indennitaria di malattia**, di cui all'art.26 del decreto "Cura Italia". Ecco la sintesi delle disposizioni:

Lavoratori in quarantena con diritto all'indennità di malattia: INPS afferma che l'articolo 26 è rivolto solo esclusivamente ai lavoratori dipendenti, con esclusione quindi, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, che, anche in questo contesto ricevono meno tutele.

Il comma 1 dell'articolo 26 dispone l'equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Si dice infatti che il periodo trascorso in quarantena con "sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva", per il contrasto alla diffusione del Covid-19, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico **e i periodi in questione non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il periodo di comperto.**

A questi lavoratori viene riconosciuta un'indennità di malattia più l'eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici

In questo numero:

INPS: prime indicazioni sul trattamento economico di malattia dei lavoratori affetti da Covid-19,

INCA: decorrenza della maggiorazione al milione, indicazioni per il contenzioso,

INPS: precisazione inerenti l'accesso a pensione per i dipendenti scuola,

INPS: precisazione inerenti l'accesso a pensione per i dipendenti scuola.

Immigrazione:

Emersione dei rapporti di lavoro: il secondo report sulle emersioni,

Emergenza Covid-2019: spostamenti da e per l'estero - l'ordinanza del Ministero della Salute del 30.06.2020 - sospesi i voli dal Bangladesh,

Protezione internazionale: richiesta di riesame e domande reiterate,

Gli alunni con cittadinanza non italiana: i dati del Ministero dell'Istruzione relativi all'a.s. 2018/2019.

Prime disposizioni dell' INPS, non completamente esaustive, in merito all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 18/2020 che tutela le varie casistiche di lavoratori affetti da infezioni Covid-19

contratti di riferimento, con la conseguente copertura contributiva previdenziale.

INPS corrisponderà al lavoratore un'indennità pari al 50% della retribuzione a cominciare dal 4° giorno e per i primi venti giorni, e al 66% dal 21° giorno in poi.

Ricordiamo che l'indennità può essere corrisposta per un massimo di 180 giorni ad anno solare.

Nulla varia per le diverse categorie di lavoratori **che soggiacciono in materia di erogazione dell'indennità di malattia a regole particolari**: lavoratori a tempo determinato, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo, lavoratori marittimi, etc..

Per ottenere il riconoscimento **è necessario produrre un certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante indichi gli estremi del provvedimento di sorveglianza sanitaria emesso dall'operatore di sanità pubblica**.

A tal fine il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica e laddove sia stato emesso in modalità cartacea andrà trasmesso all'Inps entro il termine di due giorni dall'inizio del periodo della malattia. Qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento di sorveglianza sanitaria, il lavoratore potrà comunicarne all'Inps, tramite posta ordinaria o PEC, gli estremi riferiti al numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto, ed il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.

Lavoratori fragili con disabilità: La circolare tratta poi l'aspetto delicato delle casistiche dei lavoratori affetti da **patologie di particolare gravità, menzionate nell'art. 26, comma 2, cioè di quelli** in possesso del riconoscimento di disabilità con **indicazione di gravità**, (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), **o in possesso del riconoscimento di disabilità**, (art. 3, comma 1, della legge n. 104/92).

Per tali lavoratori dei settori privato e pubblico si dispone che l'intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

Attenzione: secondo l'INPS i lavoratori che non possano far valere lo stato di grave disabilità (cioè coloro che sono in possesso del riconoscimento solo ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92), **fruiranno della tutela esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.**

In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio, come precisato dal legislatore in sede di conversione, con modifiche, della norma in commento, potrà essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Tutte le categorie di "lavoratori fragili" per poter beneficiare della tutela dovranno **farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante**, garantendo, in tal modo, l'avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione di malattia, equiparata alla degenza ospedaliera.

Nelle note di diagnosi il medico dovrà certificare dettagliatamente la situazione clinica del paziente, in modo da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle autorità sanitarie locali.

La sola titolarità del verbale di handicap grave (art. 3 c. 3 l. 104/92) secondo l'INPS non è sufficiente per la concessione di questa prestazione, cosa che invece traspariva dalla lettura testuale dell'articolo 26 del decreto legge 18/2020.

Viene infine precisato che la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è soggetta ai termini di decadenza annuale e che la degenza ospedaliera comporta l'applicazione di una decurtazione di 2/5 della normale indennità di malattia qualora non vi siano familiari a carico.

Lavoratori affetti da patologia Covid-19: Il comma 6 dell'articolo 26 stabilisce che **in caso di malattia conclamata da COVID-19** il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica, e trattandosi di malattia ordinaria, in questo caso viene riconosciuta la tutela anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nelle modalità e nei limiti previsti.

Conclusioni: In allegato al messaggio l'Istituto fornisce [istruzioni di dettaglio](#) per la gestione delle certificazioni prodotte e la regolarizzazione degli eventi dichiarati, ai fini del riconoscimento delle tutele.

Considerando la necessità di ulteriori chiarimenti, specie in relazione alla problematica irrisolta della considerazione o meno ai fini del periodo di comporto dei periodi equiparati alla degenza ospedaliera (art. 26 c.2.) rimandiamo i lettori all'esame dell'annunciata circolare di approfondimento.

INCA: decorrenza della maggiorazione al milione, indicazioni per il contenzioso

Portiamo a conoscenza delle nostre strutture interessanti indicazioni in ordine **al diritto alla maggiorazione della pensione al milione** (L. 488/2001) fornita dall'INCA Nazionale in risposta a nostro quesito.

Il caso trae origine dalla decorrenza riconosciuta dall'INPS ad una pensionata richiedente la maggiorazione al milione.

L'assistita, nata il 18-03-1947, poteva far valere i requisiti per vedersi riconosciuta la maggiorazione dal mese successivo al compimento del 67° anno d'età e non era titolare di alcuna maggiorazione.

A seguito di domanda presentata il 24-07-2019 l'INPS riconosceva la maggiorazione con decorrenza dal 01-01-2018.

In seconda istanza, con domanda del 10-09-2019, la sede INPS rettificava la precedente decorrenza al 01-04-2017, quindi dal mese successivo al compimento del 70° anno di età.

La nostra sede di Legnano, ritenendo **che l'interessata avesse diritto alla maggiorazione al milione** (segue pag. 3)

a partire dal compimento del 67° anno di età, chiese chiarimenti alla sede INPS, la quale replicò, che in base ad un'informazione interna INPS (informazione comunicazione PEI dell'istituto datata 04/03/2020) **la maggiorazione al milione per soggetti che non sono già titolari di "maggiorazione di base" può essere riconosciuta solo dal mese successivo alla presentazione della domanda**, e che pertanto l'assistita, qualora avesse reiterato le richieste era a rischio di una notifica di indebito.

A fronte di queste oggettività abbiamo richiesto parere all'ufficio legale di INCA Nazionale sul nuovo orientamento dell'istituto ottenendo una tempestiva risposta con dettagliate indicazioni per la gestione di casi simili, che di seguito vi riassumiamo.

Indicazioni di contenzioso: La maggiorazione sociale al milione, secondo il parere del nostro ufficio legale, **decorre**, nel limite della prescrizione quinquennale, **da quando risultano soddisfatti i requisiti richiesti**.

La norma, art. 38 legge 448/2001, infatti **nulla dispone in merito alla necessità di dover presentare una apposita domanda e nulla dispone in merito al limite di decorrenza della prestazione**.

L'Inps, subito dopo l'emanazione della legge, in merito a questa tipologia di maggiorazione ha emesso due circolari:

Con la [prima circolare, n. 17 del 16 gennaio 2002](#) riepiloga la norma in esame e fornisce indicazioni e modalità di applicazione.

Al punto 2, *Decorrenza dell'aumento*, riporta... *L'aumento, se risultano soddisfatti i requisiti reddituali, decorre dal 1° gennaio 2002 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età (se successivo al 31 dicembre 2001)*.

Con la [seconda circolare, n. 44 del 1 marzo 2002](#) fornisce ulteriori indicazioni di applicazione, in particolare per i casi di soggetti particolarmente svantaggiati.

Nel riepilogare le possibili decorrenze, diverse per norma di legge, in questa circolare al punto 6 viene riportato e ribadito quanto segue: *Decorrenza del beneficio gli articoli 1 e 2 della legge n.544/88 prevedono che la maggiorazione sociale e l'aumento della pensione sociale spettano a domanda dell'interessato e ne fissano la relativa decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda*.

L'articolo 70 della legge n.388/00, nell'istituire la maggiorazione dell'assegno sociale e le maggiorazioni per le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, non richiede invece apposita domanda.

Del pari ai fini dell'attribuzione dell'incremento della maggiorazione sociale l'articolo 38 nulla dispone in ordine alla necessità di apposita domanda ed alla decorrenza della prestazione.

Al riguardo occorre tener conto che la normativa in esame innova - in presenza di determinate condizioni di età e di reddito - la disciplina delle maggiorazioni sociali in genere, riferendosi non solo alle maggiorazioni sociali di cui ai predetti articoli 1 e 2 della legge n.544, ma anche alle maggiorazioni sociali spettanti indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda, e che la decorrenza dell'aumento è fissata al 1° gennaio 2002 indistintamente per tutte le prestazioni considerate.

Per le pensioni in essere il beneficio in argomento decorre pertanto, ove sussistano i requisiti reddituali, dal 1° gennaio 2002 o dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età (se successivo al 31 dicembre 2001).

Per quanto ovvio si ritiene utile sottolineare che per effetto dell'elevazione dei limiti di reddito operata dall'articolo 38 in esame anche i pensionati, titolari delle

prestazioni di cui ai punti 2.1 e 3.1, che non avevano titolo alla maggiorazione sociale fino al 31 dicembre 2001 possono acquisire tale diritto a far tempo dalle date suindicate. Per le pensioni di futura liquidazione il beneficio in parola decorrerà, ove sussistano i requisiti reddituali, dalla data di decorrenza della pensione o dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età (se successivo). Ove alle date suindicate non sussista il requisito reddituale, il beneficio decorrerà dal 1° gennaio dell'anno in cui risulterà eventualmente soddisfatto tale requisito.

A fronte di tali indicazioni **non si comprende il motivo per il quale l'istituto oggi emani indicazioni di tipo diverso, e soprattutto non ufficiali, da quelle riportate nelle circolari pubblicate ed ufficiali di cui sopra**, la comunicazione Pei è infatti una comunicazione solo interna e non disponibile.

L'ufficio legale conclude suggerendo in questi casi **di inoltrare prima un ricorso amministrativo per mancata applicazione e mal interpretazione di norma di legge e sulla base delle circolari emesse dall'Istituto e mai ritratte o smentite**, e eventualmente di ricorrere in giudizio.

Si presume che **il ricorso giudiziario parrebbe inevitabile in quanto quello amministrativo, stante la comunicazione interna inviata dalla direzione centrale ai territori, non potrà che avere esito sfavorevole**.

L'invito, dopo questo illuminante chiarimento, è quello di diffondere il presente articolo ad operatori e collaboratori (in particolare alle leghe SPI) al fine di attuare un'efficace azione di tutela dei pensionati titolari di pensioni di basso importo.

L'invito è quello di tenerci aggiornati sullo sviluppo di questa tipologia di contenzioso.

INPS: precisazione inerenti l'accesso a pensione per i dipendenti scuola

Inps con il **messaggio Hermes n. 2674 del 2 luglio** (non pubblicato sul sito) fornisce **importanti precisazioni sui prossimi pensionamenti del comparto Scuola**.

Il chiarimento riguarda i casi di **soggetti che hanno presentato domanda di cessazione dal servizio per accedere al pensionamento con i requisiti ordinari** (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) **entro il termine del 10 gennaio 2020**, ed hanno ricevuto esito negativo, e successivamente hanno chiesto di accedere al pensionamento con quota 100 senza aver indicato tale possibilità nella domanda di cessazione dal servizio.

Per costoro **sarà possibile procedere alla verifica del diritto a patto che sia stata presentata all'INPS in modo telematico la domanda di pensione con quota 100 entro il 28 febbraio**. Coloro che invece, non hanno presentato domanda di pensione con quota 100 all'INPS entro il 28 febbraio, visto l'esito negativo espresso per il pensionamento con l'anticipata requisiti ordinari, **non potranno accedere a pensione con dec. 01-09-2020**.

Al contrario chi ha presentato istanza di cessazione per la sola pensione quota 100, può vedersi riconosciuta l'eventuale richiesta di certificazione pensionistica con l'anticipata requisiti ordinari. In questo caso, infatti, i requisiti contributivi più alti posseduti, fanno venir meno la necessità di accedere alla quota 100 che richiede requisiti contributivi minori. Per coloro, infine, che **hanno presentato la sola istanza di cessazione cartacea alle Istituzioni scolastiche, oltre il termine previsto, e non ha inviato anche la domanda in Polis, non sarà possibile alcun accesso a pensione** poiché l'istanza è stata presentata in modo non conforme alla procedura nazionale.

Emersione dei rapporti di lavoro

Il secondo report sulle emersioni di rapporti di lavoro

Il ministero dell'Interno ha pubblicato il [secondo Report](#) sulla procedura di emersione dei rapporti di lavoro avviata lo scorso 1° giugno. Alle ore 20 di martedì 30 giugno, le domande pervenute sono state complessivamente, 80.366: di cui 69.721 già inviate e 10.645 scaricate e in corso di lavorazione. Per quanto riguarda i diversi settori interessati, il lavoro domestico e di assistenza alla persona rappresenta l'88% delle domande già perfezionate (61.411) e il 76% di quelle in lavorazione (8.116). Nella distribuzione delle domande per regioni, la Lombardia si conferma al primo posto per le richieste presentate per il lavoro domestico e di assistenza alla persona e la Campania per quello agricolo. Nella distribuzione delle domande per Paese di provenienza del lavoratore, ai primi posti risultano il Marocco, l'Ucraina e il Bangladesh per il lavoro domestico e di assistenza alla persona; l'Albania, il Marocco e l'India per l'agricoltura e l'allevamento. Su 61.411 datori di lavoro che hanno perfezionato la domanda di regolarizzazione per il settore domestico, 45.730 sono italiani (il 75% del totale). Per il settore agricolo, su 8.310 datori di lavoro 7.451 sono italiani (90%). Dal 1° al 29 giugno, sono state 3.231 le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto rilancio che riguarda i titolari di permessi di soggiorno scaduti dal 31 ottobre 2019.

Emergenza Covid-2019

Spostamenti da e per l'estero: l'ordinanza del Ministero della Salute

Dopo la pubblicazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea della [raccomandazione n° 9208/2020](#) relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione di cui si è trattato nella newsletter precedente, il Ministero della Salute è intervenuto al riguardo con propria [ordinanza del 30.06.2020](#) inserita nella Gazzetta Ufficiale n° 165 del 2.07.2020. La disposizione prevede quanto segue.

- a) Sono vietati fino al 14.07.2020 gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli indicati dal comma 1 dell'art. 6 del [DPCM 11.06.2020](#) (vale a dire: Stati membri dell'Unione Europea; Stati parte dell'accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano), salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. In aggiunta, l'ordinanza ha previsto che siano consentiti anche gli spostamenti per comprovate ragioni di studio. Resta possibile il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- b) Dal 1° al 14 luglio 2020, sono in ogni caso consentiti:
 - o l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati di cui all'articolo 6 comma 1 del [DPCM 11.06.2020](#) (vale a dire: Stati membri dell'Unione Europea; Stati parte dell'accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) e dei loro familiari come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE recepita in Italia dal Dlgs 30/2007;

- o l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25.11.2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;
 - o l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay.
 - o ai soggetti indicati ai punti precedenti provenienti da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1 del [DPCM 11.06.2020](#) si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- c) Alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1 del [DPCM 11.06.2020](#), ovvero che abbiano ivi soggiornato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, si applicano le misure di prevenzione e monitoraggio previste articoli 4 e 5 del [DPCM 11.06.2020](#).

Sospesi i voli dal Bangladesh

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull'ultimo volo arrivato il 6.07.2020 a Roma. In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue. (comunicato n° 214 del 7.07.2020 del Ministero della Salute)

Protezione internazionale

Richiesta di riesame e domande reiterate

Con la [circolare del 17.06.2020](#), la Commissione Nazionale per il diritto di Asilo (CNA) è intervenuta in merito alle procedure da seguire per la valutazione - in pendenza di un ricorso giurisdizionale - delle nuove domande di riconoscimento e delle istanze di riesame. Lo straniero può far valere le ragioni poste a base della propria esigenza di protezione in qualsiasi fase del procedimento, sia in fase amministrativa che in sede giurisdizionale innanzi alle competenti Sezioni Specializzate del Tribunale Ordinario. La CNA precisa che "in pendenza di ricorso avverso la decisione di prima istanza", qualora l'interessato ritenga preferibile che i nuovi motivi addotti a sostegno del suo bisogno di protezione, siano valutati dalla Commissione Territoriale che lo ha denegato, dovrà depositare presso la Cancelleria del Tribunale la richiesta di estinzione del giudizio in corso e, ai fini della presentazione di una "nuova domanda" dovrà produrre prova in Questura dell'avvenuto deposito. Allo stesso modo, l'interessato dovrà produrre prova presso la Commissione territoriale, se intenda chiedere un "riesame" della domanda medesima. Per effetto dell'orientamento interpretativo assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n° 29460/2019 in merito al riconoscimento della protezione umanitaria, i richiedenti potranno presentare il riesame della propria posizione se la domanda di protezione internazionale negativa ([segue pg. 5](#))

è precedente al 5 ottobre 2018 e se, avendo impugnato la decisione negativa della Commissione territoriale adottata successivamente a tale data, il procedimento giurisdizionale non si sia ancora concluso.

Per i richiedenti che abbiano, invece, ricevuto una decisione definitiva rimane la sola facoltà di presentare una nuova domanda.

Gli alunni con cittadinanza non italiana

I dati del Ministero dell'Istruzione relativi all'a.s. 2018/2019

Nei giorni scorsi il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato i [dati relativi alla presenza di alunni non italiani presenti nella scuola](#). Nell'anno scolastico 2018/2019 le scuole italiane hanno accolto complessivamente 8.580.000 studenti di cui circa 860.000 di cittadinanza non italiana. Rispetto all'a.s. 2017/2018 la popolazione scolastica è calata complessivamente di quasi 85 mila unità, pari allo 1,0%. Gli studenti con cittadinanza italiana hanno registrato una flessione di oltre 100 mila unità (-1,3%) a fronte di una crescita di 16 mila studenti con cittadinanza non italiana (+1,9%), per cui la loro incidenza sul totale passa da 9,7% a 10,0%. Nel decennio 2009/2010 - 2018/2019 gli studenti stranieri sono complessivamente aumentati del 27,3% (+184 mila unità) un ritmo di crescita assai lontano da quello verificatosi nel decennio 1999/2000 - 2008/2009 durante il quale l'incremento è stato del 425,9% corrispondente a 510 mila unità. Nel quinquennio 2014/2015 - 2018/2019 il numero degli studenti "stranieri" nati in Italia è passato da circa 450 mila unità a 553 mila con un incremento di quasi 103 mila unità (+23% circa). La quota dei nati in Italia sul totale degli studenti di origine migratoria è pari al 64,5%. La **Lombardia** si riconferma la regione con il più alto numero di studenti (217.933), circa un quarto del totale presente in Italia (25,4%), laddove la regione assorbe il 15,4% degli studenti con cittadinanza italiana.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)